

TORNATA DEL 25 APRILE 1851

— 98 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggio — Seguilo della discussione del progetto di legge intorno al riordinamento dei Monti di soccorso in Sardegna — Incidente sull'articolo 5 — Approvazione degli articoli 5, 6 e 7 — Osservazione del senatore Alfieri sull'articolo 8 — Approvazione di quest'articolo, del 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 — Obbiezioni del senatore Jacquemoud all'articolo 20 — Adozione di questo e dei 21, 22, 23, 24 e 25 della legge — Discussione generale sul progetto di legge concernente la riammissione agli esami — Discorso del ministro dell'istruzione pubblica — Obbiezioni del senatore Giulio — Discorso del senatore Maestri in favore del progetto ministeriale, e del senatore Di Bagnolo per quello proposto dall'ufficio centrale — Considerazioni del senatore Jacquemoud sopra amendue i progetti.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

MAESTRI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

OMAGGI.

PRESIDENTE. Annunzio alla Camera l'omaggio fattole dal dottore Agostino Bassi di un suo opuscolo *Sul miglior governo dei bachi da seta*.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTORNO AL RIORDINAMENTO DEI MONTI DI SOCCORSO IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a riprendere la discussione del progetto di legge sull'ordinamento dei Monti di soccorso in Sardegna.

La discussione erasi fermata all'articolo 5, al quale erano stati proposti dal senatore Vesme tre emendamenti, ossia aggiunte. Dei due primi, uno non fu appoggiato dal Senato, l'altro, benchè appoggiato, non fu poscia nella votazione accolto. Riguardo al terzo riservavasi il proponente darvi maggiore sviluppo nella seduta d'oggi, ma non vedendolo al suo posto, lo interrogo il Senato se debba, o no, procedersi alla votazione dell'articolo.

Quando un senatore annunzia un emendamento, e non si trova poi presente al momento in cui dovrebbe svolgerlo...

Un senatore. (Interrompendo) Non l'ha nemmeno presentato.

PRESIDENTE. Non avendolo presentato per iscritto, e non trovandosi presente per svolgerlo, io credo di dover proporre alla Camera di passare alla votazione dell'articolo 5. Ciò non ostante chieggo alla Camera se vuol lasciare in sospeso l'articolo...

JACQUEMOUD. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Il senatore Jacquemoud ha la parola.

JACQUEMOUD. On ne saurait consacrer un système, suivant lequel la votation d'une loi pourrait être suspendue par la volonté d'un seul membre du Sénat. Notre règlement prescrit que la proposition d'un amendement doit être rédigée par écrit et déposée sur le bureau de la Présidence. Tant qu'il n'a pas été satisfait à cette disposition, la proposition est incomplète, et elle est considérée come non avenue.

Puisque notre honorable collègue, qui avait annoncé hier le projet de formuler un nouvel amendement à l'article en discussion, n'est pas présent à la séance, il faut passer à la votation de l'article, comme si l'auteur de l'amendement n'eût pas voulu y donner cours. Son absence semblerait même faire croire qu'il n'avait pas l'intention d'insister; c'est pourquoi je pense qu'on doit continuer sans aucune interruption la votation de la loi.

DE CARDENAS. Mi pare che non rimarrebbe interrotta la discussione della legge sospendendo sin verso la fine della seduta la lettura di quest'articolo. Nè sospendendone la votazione potrebbe avvenirne inconvenienti; e d'altra parte sarebbe un tratto di delicatezza da usarsi verso un nostro collega.

DI POLLONE. Mi pare che la sola cosa a farsi sia di rileggere l'emendamento...

PRESIDENTE. Non l'ha depresso.

DI PELLONE. Io credeva che l'avesse deposto.

PRESIDENTE. Il senatore Vesme aveva annunziato a voce tre emendamenti, dei quali uno non fu appoggiato, l'altro benchè appoggiato non fu accolto, il terzo si riservava di deporlo quest'oggi e svolgerlo.

DI PELLONE. Alla fine della seduta di ieri mi pareva che il signor presidente stesse per leggere il terzo emendamento; questo mi ha tratto in inganno.

PRESIDENTE. Io stava per leggere l'articolo. Chieggo ora alla Camera se vuol sospendere la votazione di quest'articolo.

Chi approva la sospensione voglia sorgere.

(Il Senato non approva.)

Metto ai voti l'articolo 5 che leggo:

« Le incorporazioni sono vietate. Qualora un Monte non abbia una dote sufficiente ai bisogni della popolazione, potrà il Consiglio comunale portarla a compimento per mezzo di socierie e roadie; purchè però gli oneri che ne conseguono siano ripartiti in ragione del registro e sia libero a ciascuno l'esimersi dal servizio personale col pagare l'equivalente in danaro. »

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 6. Nei comuni dove i fondi montuari sieno insufficienti a somministrare il grano di che i richiedenti hanno bisogno per seminare le terre da loro preparate, avranno soltanto diritto ad ottenere prestanze dai Monti le persone, la cui condizione di fortuna sia tale da far presumere che senza quel soccorso non potrebbero procedere alla seminazione dei loro terreni. »

(È approvato.)

« Art. 7. 1° Un mese prima della solita apertura dei Monti dovrà la Commissione invitare gli abitanti del comune a denunziare la quantità del grano che può occorrere per la seminazione dei terreni da loro preparati, e quella che intendono di torre ad prestito;

« 2° Dieci giorni almeno prima che scada detto mese dovrà la stessa Commissione pubblicare un prospetto contenente i nomi dei petenti, la quantità del grano che hanno domandato, e quella che l'amministrazione ha deliberato di accordare.

« 3° Le stesse norme si osserveranno pei prestiti in danaro.

« Ove alcuno si creda ingiustamente escluso dai prestiti del Monte, o non parteciparvi nella dovuta proporzione, potrà far valere le sue ragioni presso un giudizio d'arbitri, da nominarsi per due terzi dalle parti, e per un terzo dal giudice mandamentale, cui spetterà eziandio dichiarare il risulamento dell'arbitrato. »

(È approvato.)

« Art. 8. Quelli però che avessero deposto nel Monte una qualche quantità di grano onde valersene per la loro seminazione, avranno diritto ad un equivalente sussidio indipendentemente da ogni altra considerazione, e potranno altresì aspirare ai maggiori sussidi ai quali fossero per avere diritto in conformità della legge. »

ALPIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Alfieri ha la parola.

ALPIERI. Mi pare che l'articolo 8 non sia in perfetta conformità coll'articolo 6 già votato.

Nell'articolo 6 si dice: « Nei comuni dove i fondi montuari sieno insufficienti a somministrare il grano di che i richiedenti hanno bisogno per seminare le terre da loro preparate, avranno soltanto diritto ad ottenere prestanze dai Monti le persone la cui condizione di fortuna sia tale da far presumere

che senza quel soccorso non potrebbero procedere alla seminazione de' loro terreni. »

Invece all'articolo 8 vien detto: « Quelli però che avessero deposto nel Monte una qualche quantità di grano onde valersene per la loro seminazione, avranno diritto ad un equivalente sussidio indipendentemente da ogni altra considerazione, e potranno altresì aspirare ai maggiori sussidi ai quali fossero per aver diritto in conformità della legge. » Ma se costoro non hanno bisogno di grano per seminare le loro terre, come è detto all'articolo 6, avendo essi già deposto un fondo di loro spettanza corrispondente a questo loro bisogno, io non comprendo, come ciò non ostante, siano anche fatti capaci di ricevere un simile soccorso.

Mi pare quindi che vi sia fra l'uno e l'altro articolo qualche contraddizione.

REGIS, relatore. Parve all'onorevole senatore Alfieri di trovar contraddizione fra l'articolo 6 e l'articolo 8 di questo progetto di legge.

Pregherò il Senato a permettermi di spiegare l'intendimento rispettivo di questi due articoli, per dimostrarne lo scopo diverso.

L'articolo 6 contiene una disposizione di preferenza per le persone bisognose; dico di preferenza, perchè l'articolo esprime: « Nei comuni dove i fondi montuari sieno insufficienti a somministrare il grano di che i richiedenti hanno bisogno, ecc. »; dal che ne viene di conseguenza che dove i fondi non sono insufficienti, ma abbondano invece, non soltanto le persone bisognose hanno diritto ad una quantità di grano per valersene nelle loro seminazioni, ma eziandio quelle che non sono bisognose. Tale si è lo scopo vero di quell'articolo 6.

Nell'articolo 8 poi si allude ad una usanza, che conviene dire si mantenga in Sardegna, cioè che alcuni possidenti e coltivatori, per mancanza di granai, o per l'insalubrità dei medesimi, ovvero per altri motivi, depongono presso i Monti granatici una data quantità di grano corrispondente ai bisogni delle loro seminazioni, per ritirarne poi altrettanto al tempo di queste, giacchè l'articolo dice:

« Quelli però che avessero deposto una qualche quantità di grano onde valersene per la loro seminazione, avranno diritto ad un equivalente sussidio. » Ciò dato, gli è evidente che colui il quale ha recato al Monte una quantità di grano colla destinazione speciale di ricuperarlo per la ventura seminazione, non ha fatto che una spee e di deposito, ed ha quindi sempre diritto, qualunque sia la quantità di grano che possa esistere nel Monte granatico, di ottenere la restituzione dell'equivalente di quel deposito.

Questa disposizione certamente non contraddice a quella dell'articolo 6 avanti analizzato favorevole ai coltivatori bisognosi d'un sussidio di grano per la seminazione.

Quindi mi pare che l'oggetto dei sovraaddetti due articoli sia distinto, che non siavi propriamente contraddizione tra le disposizioni dell'articolo 6 e dell'8, e che possano perciò avere entrambi il loro effetto, indipendentemente l'uno dall'altro.

GIOLA, ministro della pubblica istruzione. Se ci fosse una censura da fare all'articolo 8, potrebbe forse essere questa, che le disposizioni in esso contenute sono o paiono surrogatorie, perchè, anche non espresso, dovrebbe naturalmente sott'intendersi che quelli che avessero fatto un deposito di grano in questi Monti per valersene nell'epoca della seminazione, al momento del bisogno, dovessero questo grano stesso ricevere come cosa di loro pertinenza.

E sarebbe per verità molto assurdo che gli autori di un sì fatto deposito non fossero preferiti a tutti gli altri comparteci-

panti, comunque privilegiata potesse essere la loro condizione.

Dunque la legge dice una cosa che forse avrebbe potuto omettere senza inconveniente, ma non dice cosa che esca dalle regole, e che non sia compiutamente giusta. Chi fece un deposito potrà ricevere del grano che depositò, e per di più quelli altri sussidi che possano spettargli secondo le leggi de' rapporti comuni. Tale è il senso dell'articolo, il quale non ripugna però né punto né poco alla disposizione in tutto diversa del precedente articolo 6.

STARA. Farò osservare che non è inutile quella disposizione dell'articolo, perchè senza di essa i Monti non sarebbero autorizzati a ricevere il grano altrui.

I Monti non sono destinati unicamente a ricevere quel grano che è di loro spettanza; ad essi viene anche fatta facoltà di ricevere quello de' privati, i quali, come benissimo ha osservato l'onorevole relatore, non avessero granai, o non fossero adatti al deposito del loro grano. Ma però questo grano va soggetto a tutte quelle regole cui sono sottoposti gli altri grani per crescimonia e simili.

Dunque la disposizione della legge era necessaria, perchè senza di essa nessuno avrebbe avuto la facoltà di fare questi depositi nei magazzini del Monte.

Poi si dice che il deponente riceverà un sussidio in eguale quantità, e ciò perchè questo deposito va soggetto alle stesse norme ed agli stessi obblighi cui vanno soggetti tutti gli altri grani contenuti nello stesso magazzino.

ALFIERI. Io sono disposto ad acquietarmi alle spiegazioni date dagli onorevoli senatori Stara ed il relatore e dall'onorevole signor ministro; ma mi sembra però che sia poco esatta la locuzione dell'articolo; poichè nella prima parte si parla di deposito, nella seconda poi si parla di sussidio. Dov'è veva dirsi restituzione del deposito, ma non mai concessione di sussidio.

Se si tratta unicamente di restituire, come pare debba essere, quel grano che venne da taluno depositato, il contrapporre la parola sussidio alla parola deposito può dar appiccio nell'interpretazione a dubbi.

Resta quindi pur sempre, fino ad un certo punto, la seconda difficoltà; poichè nell'ultima parte dell'articolo si tratta di sussidi maggiori da concedersi a coloro che, avendo fatto il deposito, hanno dimostrato di non avere un fondo necessario per la seminazione. Però, siccome la difficoltà che io ho proposta, non pare così grave a coloro che più di me sono periti in questa materia, io non insisterò maggiormente.

REGIS, relatore. L'onorevole preopinante ha osservato, abbandonando l'idea di una contraddizione tra l'articolo 6 e l'articolo 8, che nell'articolo 8 l'espressione che vi si trova di sussidio, male corrisponda all'idea di deposito; e veramente io non intenderei di giustificare appieno l'esattezza di quella prima denominazione; però, sino ad un certo punto, pare a me che si possa la cosa spiegare con due osservazioni.

La prima si è che non si tratta già di restituire a colui che ha depositato una quantità di grano, nello stesso preciso genere ch'egli ha recato al Monte granatico, perchè quello che ha così depositato, si confonde naturalmente ne' granai del Monte, colla massa dell'altro esistente nei suoi magazzini; quindi la sovvenzione che il Monte deve dare in tale caso, se è una specie di restituzione, non cessa però d'essere in certo modo anche un sussidio.

La seconda osservazione che farci è questa: nella contabilità e nelle scritture de' Monti di soccorso, la parola sussidio è quella veramente corrispondente all'oggetto della loro istituzione, ed anche usandola nel caso del presente articolo, non può venire una confusione d'idee.

PRESIDENTE. Dopo le date spiegazioni altro non resta che mettere ai voti l'articolo 8.

Chi approva l'articolo 8 voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 9. I Monti godranno, per la riscossione delle loro rendite come per quella dei capitali che avranno somministrato degli stessi privilegi di cui godono i comuni e gli istituti di carità e di beneficenza. »

(È approvato.)

« Art. 10. È applicato ad ogni Monte un agente contabile sotto il titolo di depositario, il quale sarà sottoposto a prestare malleveria nella stessa forma che è stabilito pei tesorieri degl'istituti di carità e di beneficenza.

« Pei Monti per altro, il cui capitale non sarà computabile al disopra di lire seimila, potrà anche essere ammesso all'ufficio di depositario quell'individuo che, oltre alla riconosciuta responsabilità propria, presenterà un fideiussore conosciuto e risponsale, il quale si porti mallevadore *in solidum* del suo maneggio. »

(È approvato.)

« Art. 11. Le Commissioni proporranno per apposita deliberazione all'approvazione dell'intendente provinciale la nomina del depositario, l'ammontare della malleveria cui dovrà essere sottoposto, e l'aggio o stipendio di cui dovrà godere, esclusa però sempre qualunque partecipazione alle crescimoniae. »

(È approvato.)

« Art. 12. Il depositario potrà essere chiamato alle congreghe delle rispettive Commissioni amministrative del Monte per dare le notizie e gli schiarimenti di cui sarà richiesto; ma non vi avrà in nessun caso voce deliberativa. »

(È approvato.)

« Art. 13. I depositari saranno tenuti a presentare in fine di ogni esercizio il conto dei fondi costituenti il loro maneggio nella forma stabilita dalle leggi per gl'istituti di carità e di beneficenza. »

(È approvato.)

« Art. 14. Le Commissioni dei Monti procederanno ad un diligente esame del conto e delle carte contabili annessevi a corredo, delibereranno sull'approvazione da concedersi o no alle varie partite di cui si compone, e trasmetteranno la loro deliberazione in proposito, il conto e le carte relative all'ufficio dell'intendenza provinciale. »

(È approvato.)

« Art. 15. La liquidazione del suddetto conto verrà operata dalla Commissione provinciale dei conti degli istituti di carità e di beneficenza, la quale lo assesterà. »

(È approvato.)

« Art. 16. Un decreto dell'intendente provinciale libererà, se vi ha luogo, definitivamente i depositari della contabilità incontrata nell'esercizio cui è relativo il conto da essi presentato.

« Sarà per altro sempre riservato ai depositari, in caso di contestazione, il ricorso in via giuridica per quel punto speciale di contabilità su cui non avessero ottenuto liberazione. »

(È approvato.)

« Art. 17. I Monti di soccorso concorreranno a prorata delle loro rendite, insieme cogli istituti di carità e di beneficenza, al pagamento dello stipendio del segretario della Commissione dei conti addetto all'ufficio d'intendenza provinciale. »

(È approvato.)

« Art. 18. Il censorato generale, le Giunte diocesane e le Giunte locali sono soppresse.

« Queste amministrazioni per altro dovranno rimanere in uf-

ficio finchè sieno surrogate e finchè sia dall'intendente di ciascuna provincia pronunciata la loro soppressione; locchè tutto non potrà differirsi oltre i sei mesi dal giorno della pubblicazione di questa legge. »

(È approvato.)

« Art. 19. Gli attuali amministratori intanto rimarranno contabili in proprio di ogni fondo dei Monti e saranno tenuti a renderne esatto conto all'amministrazione che loro succederà.

« Quando nascesse contestazione su questo conto, l'intendente provinciale, sentita la Commissione dei conti, pronunzierà, salvo il ricorso in via giuridica, alla parte che potrà riputarsi lesa dalla sua decisione. »

(È approvato.)

« Art. 20. Gli impiegati del censorato generale e delle Giunte diocesane, ove abbiano più di venti anni di servizio, saranno collocati a riposo, prendendo norma da quanto dispone il regio brevetto in data del 21 febbraio 1833.

« Quelli che avranno più di dieci o meno di venti anni di servizio saranno posti in aspettativa.

« A quelli però che avessero servito un minor tempo sarà assegnata una somma a titolo di gratificazione.

« Questa somma non sarà minore dell'ammontare del loro stipendio di due anni.

« Le pensioni suddette si riputeranno pagabili trimestralmente, e cesseranno per l'ammissione del pensionario ad altra amministrazione. »

JACQUEMOUD. L'article 20 se réfère au billet royal du 21 février 1833 sur les pensions de retraite. Comme une loi sur la même matière vient d'être soumise au Parlement, j'aurais préféré qu'on se fût rapporté d'une manière générale aux dispositions qui concernent les pensions de retraite. Cependant, je ne veux pas proposer de modifications à la rédaction de cet article, pourvu qu'il soit bien entendu que la citation dudit billet royal n'exclut point l'application de la nouvelle loi aux cas dont il s'agit.

REGIS, relatore. L'osservazione fatta dall'onorevole senatore Jacquemoud è giusta in massima, ma conviene avvertire che, o al momento in cui emanerà la legge stata proposta sulle pensioni, non saranno ancora liquidate quelle che sono promesse dall'articolo 20 di questa legge, ed allora forse, con una disposizione speciale si potrebbe dichiarare applicabile la legge nuova ai casi dei quali ora si tratta, oppure, e ciò più verosimilmente, questa liquidazione avverrà prima, ed in questo caso è evidente che non avvi altra legge applicabile per un trattamento regolare delle pensioni di cui si ragiona, salvo il regolamento del 1833, richiamato nella prima parte di questo articolo 20.

Quindi pare che non sia il caso di fare nessun'altra variazione od aggiunta a quest'articolo, non essendovi per ora altra misura adottabile, eccetto quella del predetto regolamento.

JACQUEMOUD. Les explications pleines de lucidité, qui ont été données par l'honorable rapporteur du projet de loi, remplissent parfaitement le but que je m'étais proposé; je n'ai donc plus aucune difficulté d'adopter cet article dans les termes où il est conçu.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 20.

Chi lo approva voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 21. Sarà istituita dal Governo una Commissione in Cagliari, la quale farà il riparto su tutti i Monti di soccorso dell'isola dell'ammontare delle pensioni assegnate agli impiegati censorili.

« La stessa Commissione stabilirà le norme da seguirsi per l'abbuono ad ogni Monte della diminuzione che avrà progressivamente luogo nel carico di queste pensioni. »

(È approvato.)

« Art. 22. I Monti di soccorso dell'isola di Sardegna, tosto che le loro amministrazioni saranno state ricostituite, a termini della presente legge, s'intenderanno esonerati dal pagamento dell'annuale sovvenzione e delle contribuzioni poste a loro carico a favore della società agraria di Cagliari e delle Università di Cagliari e di Sassari, come altresì di quelle che sotto il nome di avarie, centesime e crescimone pagano alla Cassa del censorato generale ed alle Giunte diocesane, e da ogni altro onere contemplato nella presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 23. Sul patrimonio attuale della Cassa del censorato generale, sui fondi fruttiferi, cioè, e sulle economie che risulteranno dall'assestamento dei conti della Cassa medesima, saranno pagate le pensioni e le gratificazioni di cui nell'articolo 20; e sarà assegnato all'ospizio Carlo Felice un capitale corrispondente all'annualità di lire 2200 che gli viene attualmente corrisposta. »

(È approvato.)

« Art. 24. Qualora, portata a compimento la dote in denaro, e provveduto a quanto può essere consigliato da una bene intesa amministrazione, resti tuttavia in qualche Monte un fondo granatico eccedente i tre quarti del grano che suol essere seminato nel territorio del comune, potrà il Consiglio provinciale, sulla proposta del Consiglio comunale, e udito il parere della Commissione locale, autorizzarne la vendita, onde applicarne il prodotto a fondare delle scuole, riparare delle strade, fabbricare dei ponti, o ad altri usi che siano egualmente vantaggiosi al comune. »

(È approvato.)

« Art. 25. I regolamenti del 4 settembre 1767, del 30 settembre 1821, del 3 marzo 1836, e qualsiasi altra disposizione relativa ai Monti di soccorso s'intenderanno abrogati in quanto possa in essi trovarsi di contrario alla presente legge. »

(È approvato.)

Prima di procedere allo squittinio segreto debbo interrogare il Senato se mai fosse suo intendimento di procedere, subito dopo, all'esame della legge riguardante gli esami degli studenti dell'Università e delle scuole secondarie.

Stamane si è distribuita la relazione, ed è perciò a mano di tutti i senatori.

Se il Senato stima di passare a questa discussione dopo lo squittinio per la legge dei Monti di soccorso, io mi farò ad aprirla.

MORIS. Mi pare che essendo stato distribuito soltanto questa mattina, sarebbe conveniente rimandare questa discussione a domani.

PRESIDENTE. Si fa una proposta sospensiva: interrogherò il Senato su di essa.

Chi vuol sospendere a domani la discussione della legge sulla riammissione agli esami, voglia sorgere.

(Il Senato delibera che si proceda alla discussione di questa legge.)

Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto sulla legge pel riordinamento dei Monti di soccorso in Sardegna.

Risultamento della votazione:

Votanti	35
Voti favorevoli	51
Voti contrari	4

(Il Senato adotta.)

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER LA RIAMMISSIONE AGLI ESAMI.**

PRESIDENTE. Prego i signori commissari sulla legge per la riammissione agli esami a voler prendere il loro posto.

Il progetto di legge sottoposto alla vostra discussione è il seguente. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 463, 466.)

« Art. 1. Coloro che per la seconda volta o ulteriormente furono o saranno rimandati infine dell'anno scolastico da alcuno degli esami prescritti nelle scuole dipendenti dal Ministero di pubblica istruzione, non potranno esservi riammessi se non nel primo mese del venturo anno scolastico; e coloro che saranno rimandati nel primo mese dell'anno scolastico non potranno esservi riammessi prima del finire di detto anno. »

« Art. 2. L'esaminando dovrà pagare l'intero deposito, come se si trattasse di un primo esperimento.

« Art. 3. Le vigenti leggi, regolamenti o disposizioni qualunque sono abrogate in quanto sono contrarie alla presente. »

GIOTA, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro dell'istruzione pubblica ha la parola.

GIOTA, ministro dell'istruzione pubblica. Signori senatori. Vi è noto, o signori, che secondo le leggi universitarie, ancora vigenti, gli studenti che siano rimandati due volte dagli esami, non vi possono più essere riammessi.

A questo rigore forse soverchio in passato si dava temperamento mercè di rescritti regi, i quali sempre, e quasi sempre, riammettevano gli esclusi.

Dopo la pubblicazione dello Statuto questi rescritti regi non possono più aver luogo, e quindi non si potendo più sperare quel temperamento che in antico si otteneva dall'uso di siffatti rescritti, il Ministero ha creduto partito più semplice e più ragionevole il proporre l'abolizione definitiva e perentoria di quelle viete prescrizioni, mercè le quali, come diceva dopo due esami non riusciti felicemente, i giovani non potevano più essere riammessi.

Questo progetto è stato accolto, come è noto, dalla Camera dei deputati. Venuto al Senato, il vostro ufficio centrale ha creduto dovere scegliere una via di mezzo tra le regole antiche universitarie e il progetto governativo.

Le ragioni che hanno mosso l'ufficio a proporre quei mutamenti si affacciano con buona apparenza, ma sostanzialmente non sono però tali da indurre il Ministero a recedere dal progetto da lui presentato.

Siccome però è nella mente di alcuni che le attuali regole universitarie meritino di essere in tutto seguitate anche per l'avvenire, e questi si mostrano disposti a respingere anche le proposte della Commissione, perciò io parlerò principalmente in relazione a queste regole stesse, perchè quello che dirò verso di esse si intenderà in proporzione dette anche verso le modificazioni proposte dal vostro ufficio centrale.

La questione di cui si tratta mi pare sia da guardarsi sotto due punti di vista: dal lato, cioè, del diritto, e dal lato dell'opportunità e della convenienza.

A termini di diritto è noto, o signori, che ad ognuno deve essere lecito il fare ogni atto dipendente dall'umano arbitrio pel quale non sia recata offesa nè ai diritti dei prossimi nostri, nè ai diritti generali del corpo sociale.

In questo principio credo che ci troveremo tutti d'accordo, epperò non rimane altro che farne l'applicazione al caso presente.

Ora, io domando, o signori, a chi fa danno che un giovane, invece di studiare tre o quattro anni, ne studi cinque o sei? A chi fa danno colui, il quale non riuscito felicemente nella prova prima o seconda, altre ancora ne ritenti? A chi fa danno chi, respinto una o due volte dagli esami, non si abbandona però d'animo, e si fa da capo a ristudiare con insistenza perseverante? Certo non fa danno ad alcuno; e se l'esaminato si rassegna a questa penitenza di ritessere la sua tela, e di ripagare molte volte le spese per ciò occorrenti, non vedo come noi abbiamo a dolercene.

Non ne viene poi danno alla società, perchè alla società importa che a certe professioni pericolose non siano ammesse, se non persone abili, e bastantemente istruite; ma le importa poi poco che questa istruzione si acquisti dopo due, tre, quattro o cinque anni; basta alla società che sia certificato il fatto della competente istruzione; ma, ripeto, non le importa che questa certificazione sia data dopo intervalli più o meno lunghi.

Nè varrebbe il dire che questo tornare tante volte alla prova degli esami eserciti una specie di violenza morale sugli esaminatori, i quali, si direbbe per istracchezza, vedendosi ricomparire innanzi molte volte uno studente, inclinano finalmente ad usargli clemenza.

Queste ragioni io non saprei tenerle per buone, perchè non pare nè decente, nè ragionevole il partire dal supposto di una (diciamo la parola) prevaricazione degli esaminatori.

Gli esaminatori non solo non debbono usare indulgenza verso coloro che si presentassero, poniamo la terza volta, ma anzi, volendo compiere il loro dovere, debbono usare verso di essi tanto maggior rigore. Così essi hanno debito di operare, e così è da supporre che opereranno; sicchè non è fondato il timore che possano troppo facilmente intromettersi nei gradi scientifici persone inette od incapaci. Che se si voglia partire dal supposto che gli esaminatori siano per mancare al dovere loro, allora non mi sarebbe difficile il dimostrare che questo pericolo è molto più da temere, secondo il sistema delle antiche regole universitarie, che non secondo il sistema proposto dal Ministero.

Infatti, quando l'esaminatore vedeva innanzi a sé uno studente per la seconda volta, sapeva che rimandarlo dall'esame, voleva dire condannarlo ad una incapacità perpetua ed insanabile, a una perpetua interdizione dalla carriera degli studi; e quindi era quasi scusabile se cedeva alla tentazione di trattarlo con indulgenza anche eccessiva.

Ma nel sistema presente ciò non può accadere. L'esaminatore è libero di fare il suo dovere; se trova inetto il candidato, per la seconda volta lo respinge, lo respinge la terza e così di seguito indefinitamente, perchè sa che operando in tal guisa non porta all'esaminato un danno irreparabile. Di che finalmente conchiudo, che col sistema della libertà non si fa danno nè ai diritti, diciam così, con termini di altri individui, nè alle ragioni, nè agli interessi del corpo sociale.

Ciò stante io domanderò ora, in virtù di quale diritto vorrebbe interdirti agli studenti la facoltà innocente di ripigliare gli esami quante volte lo vogliono? Crediamo noi, o non crediamo nelle prerogative della libertà umana? Crediamo, o non crediamo che lo Statuto ne voglia e ne comandi una rigorosa applicazione? Certo lo crediamo tutti, e quindi dobbiamo credere altresì che non possa legalmente venire interdetta la facoltà di ripigliare gli esami quante volte un giovane lo desidera, quando è dimostrato che da questo atto innocentissimo non può venire nessun danno, nè ai diritti, come diceva, dei prossimi nostri, nè ai diritti della società.

Tutto questo riguarda al diritto; ma vediamo anche le ra-

gioni dell'opportunità e della convenienza. Si è detto che ammettendo indefinitamente i giovani a questi esami, gli esami stessi perdono di credito e di autorità; si è detto che le famiglie si espongono ad un dispendio inutile; si è detto finalmente che si favorisce l'infingardaggine degli studenti, i quali sapendo di poter ripigliare gli esami quante volte vogliono, sono naturalmente tentati a non studiare, e trascurare l'ufficio loro.

Incomincio dalla prima obbiezione, rispetto alla quale dichiaro francamente che mi è duro a intendere, come gli esami e gli esaminatori debbano perdere di credito e di autorità, perchè si ripetano gli esami verso un istesso individuo due, tre, quattro o più volte. Gli esami e gli esaminatori stanno, diciamo così, al posto loro.

Essi odono e giudicano secondo ragione: se l'esaminato è degno, lo ammettono; se indegno, lo respingono. In tutti i casi fanno e denno fare atto di giustizia. Ora, come si può perdere d'autorità facendo giustizia?

Si è parificato il giudizio degli esaminatori al giudizio dei tribunali. Confesso che era difficile trovare una comparazione peggio assortita; i tribunali decidono di ragioni o di fatti i quali non possono esistere che in una data maniera... se un contratto sia valido o no, se un'ipoteca sia o no regolare, se esista o no una servitù. Questi e simili sono i fatti o ragioni le quali non possono, come diceva, esistere fuorchè in un dato modo, ed è quindi naturale che ci debba essere un limite al giudicare, e che dopo che i tribunali sopra questi fatti o ragioni hanno dato una o due sentenze, non se ne possono dare tre, quattro o cinque; ma che ha mai a fare questo col giudizio essenzialmente e continuamente mutabile che si riferisce alle capacità individuali?

In verità le sono cose di gran lunga diverse e non paragonabili fra sé. Che se si volesse ad ogni modo argomentare da quello che accade nelle sentenze, mi sarebbe facile l'osservare che anche nelle sentenze medesime, ogni volta che si tratta di fatti mutabili, esse possano venire indefinitamente mutate. Mi spiego con un esempio: un figlio cerca gli alimenti a suo padre; il padre non ha mezzi: risponde non posso; il tribunale lo assolve: di lì a poco il padre viene in possesso di miglior fortuna: il figlio rinnova la domanda, e il tribunale l'accoglie: il padre diventa ancor più ricco, il figlio fa una nuova domanda che gli alimenti siano accresciuti e il tribunale accorda l'ampliamento, senza che ciò nocca punto alle sue prime sentenze. In uno scritto distribuito al Senato si è insistito molto su questa comparazione, la quale mi autorizza a metterne in campo un'altra che forse si accosta un po' più al vero. Cosa direste, o signori, di un medico il quale tastato una volta il polso ad un infermo, e trovato febrile, tastato una seconda volta e trovato ancora febrile, credesse del suo decoro e della sua dignità di non più tastarlo una terza volta per non nuocere al giudizio che egli avesse pronunciato le due prime. In verità voi direste che questa è una specie di follia. Ora, se mal non mi appongo, non è molto diverso il ragionamento che s'istituisce verso gli esami, perchè gli esami appunto si riferiscono a condizioni morali essenzialmente mutabili, verso le quali non ci può essere scapito nè di decoro, nè di dignità, se ad epoche diverse si pronunzino giudizi diversi.

Si è parlato poi dell'interesse delle famiglie; ma voi ben sapete, o signori, come disconverrebbe che il Governo si facesse tutore e sindacatore del fatto delle famiglie. Lasciamo che ognuno curi a suo modo i propri interessi, faccia e disponga di sé e delle cose sue come crede. Ovvero, se vogliamo farci tutori delle famiglie, allora per essere conseguenti, co-

minciamo dal fare delle buone leggi suntuarie, le quali impedissero, per esempio, i desinari di lusso, i viaggi, le feste, le pompe, le quali rovinano le famiglie assai più che non possa il caso rarissimo di una ripetizione d'esami.

Finalmente si è detto che con ciò si favorisce l'inerzia dei giovani: di tutte le ragioni addotte, questa è la più apprezzabile; ma se ben si consideri, si vedrà che questo che si chiama un favore, non è tanto favore che non sia anche più una pena, e pena sensibile. E di vero, se si tenga conto della vergogna che ognuno deve sentire per essere respinto più volte dall'esame; dello studio che convien rifare da capo per circa un anno; della spesa, che non è lieve degli esami medesimi, e si combinino tutte queste circostanze, si dovrà riconoscere che questo non è altrimenti un favore, ma piuttosto una pena.

Dunque ragioni vere di convenienza o di opportunità per difendere l'antico sistema, non mi pare che vi siano. Ma ben vi sono delle ragioni pure di opportunità e di convenienza per difendere il sistema proposto dal Governo. Ed in vero, o signori, non è egli evidente che molte volte può, per ragioni non imputabili all'esaminato, accadere che uno venga respinto dagli esami? Molte ragioni possono contribuire a questo successo. E per prima ci è la ragione di una soverchia timidità, la quale ad alcune nature delicate e sensibili scema o tronca ogni vigore. Mi ricordo di avere, nei miei verdi anni, conosciuto un giovane abilissimo ed istruttissimo, il quale al momento degli esami era preso da una specie di trepidazione nervosa che gli faceva perdere la memoria delle cose anche meglio sapute. Si dirà che questi casi sono rari: così credo anch'io, ma basta che possano accadere di quando in quando, perchè non si debba fare una legge, la quale nieghi perpetuamente il poter ritornare alla prova degli esami.

Evvi poi qualche volta la imperizia o la indiscrezione degli esaminatori, la quale è efficacissima a smarrire anche i giovani più studiosi. Qualche volta (in luoghi diversi da questi) io ho assistito ad esami, in cui le interrogazioni erano fatte in modo che il rispondere male era una specie di necessità; e allora si corre rischio di caricare sull'esaminato la colpa che più propriamente appartiene all'esaminatore.

Finalmente vi è poi anche un fatto fisiologico che nessuno vorrà negare, ed è lo sviluppo lento e tardivo che si nota in alcuni individui delle facoltà intellettuali. Tutti sanno, per esempio, che il celebre Parini nelle prime scuole passava per ingegno tardissimo, nè dava nessun segno di quella tanta grandezza cui poscia salì negli anni suoi più maturi, e tutti sanno che San Tommaso d'Aquino nelle scuole avea dai compagni il soprannome di *bue*.

Se col sistema nostro universitario, Demostene giovinetto avesse dovuto subire un esame d'eloquenza e di bella declamazione, io credo ne sarebbe stato due o tre volte respinto; tanto la natura gli aveva dati modi e favella disadatte. Né vinse l'ingiuria della natura, se non per forza di grandissima perseveranza. Si dirà anche qui che si tratta di casi rarissimi, ed è vero: questi casi sono rari, ma, ripeto, basta che possano darsi qualche volta, perchè non si abbia a fare una legge di esclusione perentoria.

E notate poi bene, o signori, che quando si desse questo caso ben raro, di un giovane che ritornasse agli esami la terza o quarta volta, ciò potrebbe forse significare che in lui fosse una natura potente, la quale facesse forza per rompere, diciam così, la scorza, in cui si sentisse rinvoltata immeritamente. E io mi sentirei tentato di trarre augurio felice da quella ostinata e generosa perseveranza. Dunque riassumendo non ci sono ragioni di convenienza, le quali giustifichino lo

antico sistema, e ce ne sono, per contrario altre le quali, se non m'inganno, giustificano abbastanza il sistema contenuto nel progetto governativo.

Nella legge universitaria evvi poi una parte, la quale basterebbe sola a dimostrare come poco importi mantenerla. Secondo le leggi antiche universitarie, quelli che sono rimandati due volte dagli esami non possono più continuare in quegli studi dai quali sono rimandati; ma notate, o signori, se uno è respinto per due volte dall'esame di magisterio non può più rivolgersi a nessuna specie di studio: escluso da questo, è escluso da tutti, perchè il magisterio è come la chiave di tutto lo scibile succedente. Per contrario, se uno sia escluso per due volte dagli esami, per esempio, di legge non gli è negato di darsi alla medicina, all'architettura; così che in casi perfettamente uguali, per uno la pena è d'incapacità perpetua, per l'altro di un'incapacità relativa e transitoria: e anche quest'assurdo, che apparisce nelle conseguenze, prova che il principio da cui si è partito non è di quelli che meritano i nostri amori.

Prego poi il Senato a voler anche dare un'occhiata agli usi che sono in tutte le parti dell'Europa, in Inghilterra, in Francia, in Italia, nelle Università di Pavia, di Parma, di Bologna, di Pisa: non si troverà in nessuna una prescrizione simile a quella di cui ora si ragiona. In nessun paese è venuto il pensiero di porre un limite alla perseveranza dei giovani, i quali quantunque non accolti nei primi o nei secondi esami, vogliono ritentare i terzi o i quarti: in nessuna parte, dico, non fu ammesso questo sistema, nè ho mai sentito che ne siano indi venuti inconvenienti di nessuna sorta.

Ora, io dirò: vogliamo noi dunque essere più savi che tutto il mondo? E poichè senza inconveniente di sorta non vi si veggono cautele e prescrizioni di tal natura, non potremo farne senza anche noi, e così liberarci da un inceppamento inutile, rendendo a un tempo omaggio alle ragioni e alle prerogative della libertà umana?

Il progetto dell'ufficio centrale tempera un po' gli inconvenienti che erano annessi all'antico sistema universitario; ma dico francamente, non mi pare di potermi accostare nemmeno a queste modificazioni. Esse, oltre al partecipare in parte agli inconvenienti delle antiche leggi, hanno poi questo di speciale, che prevedono un caso il quale è difficilissimo ad accadere, siccome è quello di un giovane il quale, dopo avere tentato tre volte gli esami, si presenti ancora la quarta.

Ora io domando, o signori, vale egli la pena per un caso, il quale non accadrà forse nè in dieci nè in venti anni, di fare una legge speciale, ed imporre una prescrizione cavillosa ed odiosa come sarebbe questa? Io credo francamente di no. Io credo che il progetto governativo meriti ancora di essere preferito, e spero che il Senato vorrà in questo senso condurre le sue deliberazioni.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Riberi.

RIBERI. Le cose che io volea dire furono già dette dal signor ministro dell'istruzione pubblica, e molto più eloquentemente di quello che io avrei potuto fare, per conseguenza rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Maestri.

MAESTRI. Io intendo parlare in favore del progetto; se qualcheduno volesse parlare contro, io mi riservo dopo.

GIULIO. Domando la parola. (*Movimento d'attenzione*)

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio.

GIULIO. Signori senatori, professore da tanti anni, figlio dell'Università di Torino, e tuttavia non attempato abbastanza per aver dimenticati i sensi e i fatti della mia giovinezza; abbastanza giovane per potermi considerare ancora

compagno di quegli studenti che, non meno per debito che per affetto, riguardo come miei figliuoli; professore della regia Università di Torino, e per conseguenza dipendente dall'onorevole ministro, che ha così eloquentemente difesa la causa del progetto da lui presentato, nel prendere la parola contro questo stesso progetto provo una doppia ripugnanza: la ripugnanza cioè di fare cosa che possa parere crudele verso gli studenti, quella di fare cosa meno ossequiosa verso l'onorevole edotto ministro. Ma la considerazione del dovere vince in me e l'una e l'altra ripugnanza, ed io dirò francamente ciò che penso del progetto che vi è presentato, dei malefici effetti che, io non dubito, la sua adozione sarebbe per produrre nell'Università di Torino, e generalmente in tutte le Università dello Stato. Un articolo delle costituzioni della regia Università esclude dagli studi di una facoltà colui che due volte nel corso di uno stesso anno, o di due anni consecutivi, sia stato nel medesimo esame rimandato. Quale può essere la cagione che abbia indotto il legislatore ad ammettere questa rigorosa esclusione? Certamente quella, che il permettere ad un tale la continuazione dei suoi studi, sarebbe dannoso o a lui o alla famiglia od alla società; ed io non dubito di dire che tutti e tre i danni non mancherebbero di prodursi; che cioè la riammissione indefinita degli studenti ai medesimi esami, sarebbe dannosa agli studenti medesimi, alle loro famiglie e alla società di cui fanno parte.

Io dico in primo luogo che sarebbe dannosa agli studenti.

Ed infatti, ancorchè qui si parli degli studenti dell'Università, di giovani per conseguenza un po' provetti negli anni, di giovani nei quali generalmente le facoltà intellettuali hanno ricevuto il quasi pieno loro sviluppo, e sieno nel più bel vigore della giovinezza, ciò che è vero delle loro facoltà intellettuali non è egualmente vero del loro giudizio, della loro maturità, per decidere in cosa di tanta importanza, come è quella della scelta di una carriera e della persistenza in essa, malgrado gli incagli che possono incontrare.

Poi, o signori, qualunque sia l'età dell'uomo, il più difficile di tutti i sacrifici è quello che esso porta sopra se stesso; e pochi uomini non solamente provetti, ma anco canuti saranno tali da ammettere che un doppio giudizio da essi in vari tempi pronunciato, sia un giudizio fondato. Egli avverrà dunque, e avverrà indubitabilmente, come succede tutti i giorni, che giovani, non dico uno, ma due, tre e anche quattro o più volte rimandati dagli esami, non ammettano tuttavia che ciò sia avvenuto per loro difetto o per loro colpa.

Essi non mancheranno di trovare cento ragioni per giustificare la loro reiezione: diranno di essere stati rimandati per animavversazione di uno dei professori, per una memoria di qualche leggera mancanza; o perchè in quel giorno non li favoriva la salute; insomma per cento cause; nè vi avrà studente due volte rimandato, il quale non persista a presentarsi la terza e la quarta volta e forse altre volte ancora. Intanto, che avverrà di lui?

Noi l'avremo lasciato impegnarsi sempre più in una carriera per la quale egli è disadatto, in una carriera nella quale dopo che egli, per ipotesi, avrà riportato il finale e glorioso berretto dottorale, sarà tuttavia incapacissimo di fare alcun frutto nel resto della sua vita.

E ciò ch'io dico degli studenti, diciamolo, e molto più delle famiglie; poichè, se pochi sono gli uomini capaci di giudicare passionatamente delle proprie facoltà, minori di numero ancora sono i padri che sappiano giudicare con spassionatezza de' loro figli. Dove sarà mai quel padre, o almeno quanti saranno i padri, i quali potranno o vorranno con-

fessare che effettivamente il figliuolo loro è inetto per un determinato studio?

Ma quand'anche per parte dei padri non esistesse questa fatale incapacità di giudicare del valore dei figliuoli, hanno essi mezzo di farlo, mentre abitano per lo più lontani dalle città dove essi studiano, cagione per cui non possono continuamente sopravvedere la condotta dei propri figliuoli e considerarne tutti i diporamenti?

Quale sintomo hanno essi dunque per riconoscere la diligenza quale i figliuoli si applicano allo studio? Signori, un solo: l'esito dell'esame. Ora, quanti poi saranno i padri che, visto l'esito dell'esame, vogliono confessare, malgrado le proteste, non tanto del figliuolo quanto della affezionata e tenera genitrice, che questo è stato solo effetto d'incapacità, d'inettiludine e di negligenza?

Aggiungiamo, che molti parenti allevano agli studi i loro figliuoli certamente in parte per amore dei figli medesimi, ma in parte ancora per amor proprio, per vanità e per la gloria di essere padre di un avvocato: a questa speranza non si rinunzia così di leggieri. (*ilarità*)

E chi di noi non ha veduto molte famiglie preferire il men buon collegio perchè sapevano che in questo più facilmente si arrivava, non alla scienza, ma a ciò che per esse importa molto più che la scienza, a prendere con successo l'esame?

Noi testimoni quotidiani di simili fatti, come non crederemo che le famiglie saranno gravemente danneggiate da questo che, a prima giunta, non pare fuorchè un favore fatto alle medesime?

Ho detto in terzo luogo che si danneggiava la società; e qui viene la parte di gran lunga la più grave del mio ragionamento.

Diciamo prima di tutto, che i rigori eccessivi di cui si accusa la legge attuale, non furono di tal freno finora da impedire la società di essere abbondantemente, eccessivamente alimentata, provvista di graduati di tutte le facoltà; e certo non si sente penuria di graduati in nessuna delle nostre facoltà.

Aggiungiamo che, se non se ne sente penuria, se ne sente la sovrabbondanza. (*Nuova ilarità*)

Ma questo non è ciò che io intendevo mettere sotto i vostri occhi. Le leggi più nocive che possano immaginarsi in fatto di pubblica istruzione, saranno sempre quelle che adescando con tutte le facilità di un apparente successo un gran numero di concorrenti, riversano poi nella società medesima questi concorrenti inetti tuttora a mettere frutto nella carriera che avranno scelto, incapaci di esercitare la propria professione con lode e con sufficiente guadagno, costretti ad aspirare a cose per le quali non sono chiamati, necessitati quasi ad usare mezzi riprovevoli, là dove i mezzi legittimi vengono loro meno.

Ed io non credo avere bisogno d'insistere sopra questi fatti in un tempo in cui la storia universale d'Europa ci mostra la società sconvolta dalle ambizioni scovre di merito. (*Sensazione*)

Ora, con questa indefinita riammissione agli esami che cosa facciamo noi, o signori? Noi appunto allettiamo, invitiamo, e quasi sarei per dire, costringiamo gli inetti a perseverare in quella scelta che essi abbiano fatta imprudentemente; allettiamo, costringiamo quasi le famiglie a allevare in seno alla società non una generazione di utili e dotti lavoratori, ma una caterva d'insidiatori perpetui.

L'onorevole signor ministro ci ha detto che egli non sapeva scorgere come mai la facoltà concessa di ripresentarsi

quante volte si voglia al medesimo esame, possa per nulla nuocere all'autorità dell'esame.

Io per me non so comprendere come l'ingegno così acuto ed esercitato dal signor ministro non vegga di quanto detrimimento debba invece necessariamente riuscire per la dignità dell'esame, questa disposizione di poter essere più volte rimandato ad un esame.

Nello stato attuale delle cose, è considerato nella nostra Università non solamente come grave sciagura, ma come avvenimento disonorevole a colui che ne è vittima: e perchè? Perchè da questo rimando due volte ripetuto, dipende l'intero destino della sua vita; perchè non è più cosa fanciullesca come sono gli esami che si danno nelle scuole secondarie, i quali possono a piacimento riprendersi le due, le tre, le quattro volte; perchè la legge, tenuto conto degli anni più maturi dei giovani, ha voluto di questi esami fare una cosa grave, buona, efficace; perchè essa legge, contro ad un'abitudine pur troppo invalsa, non ha considerato come infallibili ed impeccabili gli studenti, e come punibili e peccabili i professori; perchè infine ha supposto che somma maturità apportassero i giudici in questo giudizio. Ma se voi dichiarate che questo giudizio non ha più nessuno di quei gravi effetti che esso era solito avere finora; che i professori non arrecano poi tanta maturità in questi giudizi; che si debbe presumere che dopo due volte portato il giudizio, vi sia luogo a ripeterlo, ma che i professori come hanno errato due, possono errare tre, quattro, cinque, quindici volte; che l'effetto insomma non è irreparabile, ma che con un po' di monga e con un po' di tempo vi si può con agevolezza riparare, voi avete interamente distrutto l'opinione che i giovani portano e debbono portare degli esami e degli esaminatori.

Ma mi si risponde: i professori non ripetono identicamente lo stesso giudizio, poichè nel tempo trascorso possono essersi sviluppate le facoltà intellettuali del giovane, e può avere con maggior zelo e diligenza applicato l'animo allo studio.

Esaminiamo il valore di questi argomenti: allorquando un giovane è stato rimandato ad un esame, ciò può essere avvenuto per due cagioni: o per assoluta sua inettitudine, o per trascuranza. Ma quando, dopo ripetuto un anno di corso, egli ripresentandosi all'esame medesimo viene nuovamente rimandato, dobbiamo di necessità concludere, o che veramente egli era inetto (nel qual caso una terza prova non potrebbe dare un esito diverso dalla seconda), oppure che egli era di cuoio così indurito che la vergogna, il dispiacere, il rammarico di essere nuovamente rimandato sotto gli occhi stessi di tutti i suoi compagni, di tutti i professori, non furono sufficienti a destarlo, a scuoterlo, a indurlo a raddoppiare gli sforzi per mettersi in grado di prendere con maggior successo l'esame.

E qui, o signori, permettete che dalla dignità delle cose generali io scenda alle miserie dei particolari e vi parli un momento di me stesso.

Io mi ricorderò eternamente con gratitudine, non dimenticherò mai di rendere caldissime azioni di grazie a quegli esimii professori i quali infino dal primo anno del mio corso, vedendo come io avessi mal consumato il mio tempo, mi vollero richiamare con salutare avviso, e mi rimandarono. Confesso che quel sentimento di gratitudine che provo oggi non lo provai con uguale intensità in quel giorno (*ilarità*); ma debbo però significare che da quel giorno cominciai in me seriamente la risoluzione di attendere allo studio, e che allora solamente compresi quanto grave assunto fosse quello di intraprendere una carriera scientifica. Da quel giorno io

non crebbi di forze, che sventuratamente la natura mi aveva con molto scarsa mano largite, ma raddoppiai almeno di zelo.

Ora, che dovrei io dire di me stesso, se dopo una tale lezione ed un nuovo anno trascorso io avessi nuovamente subito lo stesso destino? Null'altro, mi pare, dovrei dire se non che io era assolutamente incapace di sentire il desiderio della gloria, il pungolo della emulazione, il senso della vergogna.

Non risponderò al confronto fatto dal signor ministro tra il giudizio che gli esaminatori recano della capacità dei giovani e quello che fa il medico al letto del malato.

Io considero questo piuttosto come un bel fiore oratorio che come un grave argomento.

Non posso però passare in silenzio ciò che egli disse per contendere che questa perpetua riammissione agli esami non fosse un favore fatto all'inerzia. E, per vero, signori, come contendere che non sia un vero favore fatto all'inerzia quello di riammetterlo perpetuamente?

Come contendere che non sia un vero favore fatto alla inerzia quello di fare che i giovani i più attenti, i più studiosi e più saggi, in ultima analisi non abbiano altro trattamento che quello dei più negligenti, dei meno studiosi, e che tutta la differenza si riduca nell'aver impiegato un anno o due di più nel corso?

Io dico un anno o due di più perchè non posso credere che, secondo l'opinione del signor ministro, i professori insisteranno a rimandare 4, 5, 6, 7, 8 o più volte lo stesso giovine che loro si presenta; sarà vero che sarebbe debito loro il farlo; sarà vero che sarebbe colpevole la loro indulgenza; ma lasciamo stare ciò che gli uomini dovrebbero essere, abbiamo la pazienza di prenderli tali che sono. Come volete voi che un povero uomo di professore il quale occupa nella stagione estiva 8 o 10 ore del giorno a dare esami e che deve fare al proprio cuore una violenza estrema per dare un voto nero, come volete, dico, che egli si determini a lasciare che si produca ogni anno questa messe di voti neri, questa messe di esami? Per quanto vogliate supporre (deh! lasciatemi parlare alla prima persona) in noi forte l'idea del dovere, in fin dei fini siamo uomini come gli altri, ed è naturale che dopo di aver dato due, tre, quattro avvertimenti ad un uomo e ad una famiglia, noi ci risolviamo a considerare quello come incapace di capire qualunque avvertimento: non so se Giobbe continuerebbe; ma noi certamente non avremmo animo a continuare.

Ha sostenuto il signor ministro che molti casi accidentali possono turbare l'esito dell'esame, cioè la timidezza del giovine, un'indisposizione momentanea, accidentale, o altre cagioni.

Io non disconosco punto la verità di questa asserzione: sono troppi gli anni che vo esercitando questo spiacevole mestiere del dar esami, per non riconoscere tutti questi vari casi che effettivamente possono influire sui timidi; e in quanto poi a me non mi risolverei ad ammettere che una prima prova dovesse essere definitiva. Ma quando la prova si riproduce, vorreste voi ammettere che a giorno fisso la stessa indisposizione debba ritornare a cadere sulla stessa testa, che gli stessi casi che hanno operato accidentalmente una prima volta, debbano di necessità aver operato una seconda?

In quanto alla timidezza, so bene che la maggior parte dei giovani adducono questa scusa; so bene ch'essa in molti casi può essere fondata; ma so pure che questa timidezza deve avere un limite, che chiunque voglia intraprendere una carriera qualunque, deve vincere in se stesso quelle debolezze

le quali si oppongono, per il rigore medesimo, ad un buon successo. Frattanto so che questa timidezza si va d'anno in anno scemando: so pure che si scema col riprodursi degli esami.

Per conseguenza, se vi potesse essere una ragione per indurci ad accrescere alquanto il numero delle prove possibili non potrebbe tuttavia questa prendersi come ragione buona per ammettere un numero indefinito di prove?

Quanto all'indiscrezione degli esaminatori, io qui veramente non posso permettermi se non una sfuggolissima osservazione, poichè parmi giudicare in causa propria.

Mi limiterò a dire una cosa sola; che cioè se effettivamente vi ha fra gli esaminatori alcuno il quale porti negli esami tanta indiscrezione da giustificare le improprie risposte degli alunni, non c'è altro rimedio che rimuoverlo; questo è un rimedio assai migliore di quello di ripetere la prova, poichè ripetendo la prova non si farebbe altro che aumentare il numero degli inconvenienti, e mettere l'esaminatore nel caso di esercitare più volte la propria indiscrezione.

Terminerò con un'ultima osservazione.

L'onorevole signor ministro ha fatto notare una essenziale differenza tra gli esami di facoltà e gli esami di magistero.

Egli vi ha fatto notare che due prove infelici nell'esame di magistero escludono il giovane da tutte le carriere universitarie, mentre che due prove infelici avvenute nello studio di una facoltà determinata escludono il giovane dallo studio bensì di questa facoltà, ma non già dalle altre.

Se si ammette l'emendamento fatto dalla Commissione al progetto di legge questa difficoltà cade da sé, perchè secondo questo emendamento l'esame del magistero non considerandosi come esame universitario non si troverebbe soggetto alle regole alle quali le Università sono astrette; si potrebbe indefinitamente ripetere ancorchè si mantenessero per gli esami universitari, propriamente detti, le restrizioni della legge attuale.

Ma oltre a queste ragioni ve ne hanno altre due: l'una di fatto, ed è, che se trovo qualche caso da deplorare intorno agli esami di magistero, non ne fu certamente causa l'eccessivo rigore.

Informatevi dell'esito degli esami di magistero: vedete quale specie di filosofi ne abbiano con successo subito le prove, e mi direte poi se vi sia pericolo che questi esami allontanino genii nascosti dalla carriera delle scienze.

Ma, oltre di ciò, ammettendo pure che la differenza sussista, la differenza sussiste pure nel modo di portare il giudizio per ciò stesso che gli esaminatori negli esami di magistero sanno che con una seconda reiezione essi escludono il giovine da tutta la carriera universitaria: essi vanno assai più a rilepto di tutti gli altri nel pronunziare questa seconda esclusione.

Oltre a ciò, l'esame di magistero non è esame speciale il quale sia destinato a mettere a prova l'istruzione fisica, chimica, matematica e filosofica di un giovine; ma è esame destinato ad assicurare che il giovine possiede un tal quale corredo di cognizioni positive, e principalmente ed essenzialmente che egli ha un cervello atto ad applicarsi agli studi scientifici.

Ecco qual è il criterio che dirige e deve dirigere gli esaminatori negli esami di magistero.

Ciò posto, è naturale che quando questi esaminatori in due prove successive si saranno assicurati dell'assoluta inettitudine di un intelletto agli studi scientifici, questo si trova nello stesso tempo escluso da tutte le carriere scientifiche, perchè non ve n'ha alcuna nella quale senza una tal quale facoltà intellettuale si possa vantaggiosamente progredire.

Non così negli studi delle facoltà: in questi l'esaminatore non tanto ricerca quale sia la capacità virtuale del giovane, ma qual sia il corredo delle cognizioni speciali delle quali egli è dotato. Un uomo, io suppongo, il quale o per svogliatezza o per poca disposizione naturale non possa far gran progresso nelle scienze morali, potrà nelle scienze fisiche dare buonissimo saggio di sé, e viceversa. Vi ha adunque una ragione intrinseca per cui l'effetto dei due esami debba essere differente.

Io concludo, o signori, per non stancare soverchiamente la vostra pazienza: la legge che vi si propone di abrogare non è ingiusta, non è inopportuna; dessa è anzi opportuna, benefica, e merita sotto ogni riguardo di essere mantenuta: la sua abrogazione non sarà un beneficio per gli studenti, per le famiglie, non sarà un beneficio per la società.

Io voterò quindi contro la legge proposta dal Ministero a meno che siano proposti ed ammessi tali emendamenti che la temperino e ne facciano svanire i cattivi effetti.

PLANA. L'emendamento da proporsi sarebbe...

PRESIDENTE. Scusi; ella non ha la parola: l'hanno domandata prima i senatori Maestri e Di Bagnolo.

MAESTRI. La cedo.

DI BAGNOLO. La cedo anch'io.

PRESIDENTE. Il senatore Plana ha dunque la parola.

PLANA. Io voleva dire che l'emendamento da proporsi sarebbe quello di ammettere una terza volta coloro i quali fossero stati rimandati semplicemente per la deficienza di uno o due punti nella votazione.

Il ragionamento del preopinante è giustissimo in quanto che si oppone alla riammissione perpetua agli esami. È questo un quadro vero che regge da sé, ma non regge nel caso in cui si tratti di un giovane che sia stato rimandato per uno o due punti. Lo stesso senatore Giulio, che io ho rimandato in un caso come questo, domando io che ne sarebbe se non fosse stato riammesso.

A mio avviso, ripeto, bisogna che la legge sia modificata in modo che la terza riammissione venga concessa quando vi è deficienza di uno o due punti nella votazione.

Nè troverei ragionevole escludere quei casi in cui alcuni degli esaminatori possono errare nel dare il loro giudizio. Non tutti hanno o quella facoltà o quella retta maniera di giudicare per dire: l'abbiamo fatto con tutta giustizia.

Io opino dunque che non sia concessa la riammissione perpetua, bensì la riammissione per la terza volta, nel caso in cui vi fosse deficienza di un punto o due.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Maestri.

MAESTRI. Non potrò dare l'ordine necessario alle parole che sono per dire, perchè, stando al regolamento, io stimavo che oggi la legge non sarebbe chiamata in discussione; e però prego il Senato ad essermi cortese d'indulgenza.

Le forti opposizioni che si fanno da uomini autorevoli alla legge proposta mi dimostrano quanto abbiano di forza e di tenacità a conservarsi le leggi radicate nel tempo, confermate dalla consuetudine. L'uomo è costituito così che prende amore alle istituzioni che trova da tempo ordinate: coll'uso le fa come sue proprie; le passa ne' suoi costumi, e gli sembra mancare alla reverenza de' suoi maggiori, rinunciandone l'eredità, e alla stima di sé medesimo, cangiando di avviso; nè sa consigliarsi a toccarle, tuttochè lo spingano i mutati ordini sociali.

È preoccupato l'animo da questi intimi riguardi si persuade di leggieri che la novità debba tornare a gran detrimento della cosa pubblica. Le quali cagioni, o signori, chiariscono per avventura, quanto siano malagevoli le utili ri-

forme; e ci avvertono ad un tempo di quanta costanza e fermezza ci convenga essere muniti, allorchè si ponga la mano a quelle, in cui vengano a conflitti gravi interessi personali coi più sublimi del libero reggimento, sotto il quale viviamo.

Quantunque l'odierna questione non sia nel novero delle più vitali, tuttavia ella ha un vincolo sacro, poichè si lega colla libertà. Ora la libertà è una, benchè vari sieno gli oggetti che tiene in tutela; e non può essere lesa in uno di questi ch'ella medesima violata non sia. È dunque questione di libertà? Sì certamente. Io la riduco a questi termini: debb'essere libero ad ogni cittadino partecipare alla pubblica istruzione? all'esercizio di tutte le professioni? Deb'essere libero ai padri di farne partecipi i loro figliuoli? Chi oserebbe negarlo?

È dunque da vedere se vi sia ragione e quale per restringere questa libertà. Io stimo che il diritto d'istruirsi, di prender la sua parte nel tesoro delle lettere e delle scienze, di abilitarsi alle professioni, sia non meno prezioso che quello della libertà della stampa, quello della libertà dell'industria coi quali si confonde. Imperocchè la libertà della stampa è vana, è morta per colui al quale fu tolta quella degli studi: poichè quella da questi dipende, come il rivo dalla sorgente, il frutto dalla pianta.

La libertà dell'industria che è tanta parte dell'odierna civiltà e della prosperità sociale, ha radice nella dottrina e nel tecnologico insegnamento, a cui deve la migliorata sua condizione l'umile artigiano, come la sua fortuna e la sua gloria l'autore di utili e grandi scoperte.

Quant'è all'esercizio delle professioni, che liberali si chiamano, dipendono esse dagli studi, che ne sono parte, e per essi hanno vita ed alimento. Ora la libertà della stampa dà luogo a punire chi ne abusa, ma non è tolta per ciò al colpevole. Così la libertà dell'industria e delle professioni non è tolta ad alcuno. Solo ai colpevoli ne viene impedito l'esercizio dalle leggi del Codice penale.

Veggasi ora come possa stare una legge che privi di quei diritti un cittadino per ciò solo che si abilita in un tempo determinato ad esercitarli, e che non ha altra colpa che di tardità d'ingegno o di negligenza, o di altra non colpabile cagione. Una siffatta legge non può sussistere senza taccia di ingiustizia e senza offendere la legge fondamentale dello Stato.

Tale è la legge che vuolsi abrogare col progetto ministeriale, già temperata nella sua severità dalle regie dispense ora fatte incompatibili colle libertà costituzionali.

Da un uomo che reca lustro a questa rinomata Università degli studi, si fanno ingegnose obiezioni alla proposta legge. L'onorevole ministro nel suo rapporto in quest'adunanza ha preoccupato molte di esse. Io risponderò ad una che presentasi molto speciosa.

L'ammissione indefinita screditerebbe gli esami, ci dice, perchè toglierebbe l'autorità della cosa giudicata perentoriamente.

Se gli esami fossero cosa giudicata perentoriamente, non vi sarebbe luogo a disputa di sorta.

Le cose giudicate si devono eseguire; sono irrevocabili.

Ma i professori negli esami non giudicano perentoriamente, se la legge nol dice. E questa è appunto la questione. Ora non è lecito decidere la questione colla questione.

È pure considerando gli esami come una sentenza, ben sanno i giureconsulti (e qui seggono i luminari del foro e della magistratura del regno che mi faranno ragione) che oltre la sentenza definitiva e perentoria, ve ne ha di quelle

che non lo sono; dico le sentenze che si pronunciano, avuto riguardo allo stato delle cose, *rebus sic stantibus — dans l'état*, le quali non sono ostacolo a che la questione stessa si riproponga, allorché muta lo stato delle cose, se vi sono nuove circostanze, nuovi titoli e motivi di giudicare. Tale è il giudizio degli esami.

Uno scolaro si è presentato nel 1850 senza quel corredo di cognizioni che gli era necessario per essere approvato. Dopo un anno di studi, egli si presenta fornito di quelle dottrine che si ricercano per un buon esame. Egli è chiaro che si muta il soggetto del giudizio. Nel primo si presentava un giovane mai provveduto delle opportune dottrine; nel secondo egli reca quella dote di scienze, di nozioni e di buoni principii che gli mancarono. Se era giusto respingerlo prima, ora non è più giusto. *Lo stesso giudice che lo disapprovò, non perde della sua dignità, se ora lo approva. Egli fa un atto di preta giustizia: e la giustizia non è, non può essere in contraddizione colla dignità del giudice.*

L'onorevole Commissione si mostra persuasa che l'istruzione non vuol essere impedita, e permette ai discepoli delle scuole secondarie il percorrerle tutte senza ostacoli fino al magistero.

Ma separa queste scuole dalle universitarie, cioè da quelle delle facoltà. E per queste vuole che la disapprovazione nel terzo esame precluda l'adito al giovane perentoriamente a continuare nella divisata carriera.

Signori; la cosa è tuttavia gravissima, impedire per infelici esperimenti gli studi che abilitano all'esercizio delle professioni, all'esercizio della medicina, della legge o delle altre facoltà che dipendono dalle scienze fisiche e morali. Io trovo che questa disposizione conduce alla privazione dei diritti civili e politici guarentiti dall'articolo 24 dello Statuto.

Collo interdire il corso delle scuole facoltative rende impossibile che il giovane bandito dall'Università possa aspirare alle cariche civili o militari che richiedono siffatti studi.

Trovo che l'impedita carriera equivale ad un'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni liberali che il Codice penale riserva ai malfattori. Infatti all'articolo 58, fra le pene sussidiarie della berlina ed altre, si annovera l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dalle professioni. E negli articoli 44 e 45 vedesi congiunta questa pena alle condanne criminali. Ora io dico se può essere riguardata come razionale, come giusta, come umana una legge che riserbasse la stessa pena agli autori di gravi misfatti, e al giovane studente che avesse fallito la terza volta negli esami. Imperocchè in diritto non è molto differente privare di una professione chi la possiede, o impedire che ne vada al possesso chi ne abbia il diritto.

La legge che vuoi abrogare lo merita per altri motivi. Essa punisce non solo i figli, ma i genitori. E io fui presente l'anno scorso ad una scena molto affliggente, quando giunse ad una famiglia la notizia che il figlio era rimandato la seconda volta.

Io non credeva che la legge fosse così inesorabile da non ammettere qualche dispensa. Mi fu risposto che il Re dispensava, quando lo credeva giusto, ma che dopo lo Statuto non era possibile, perchè si trattava di derogare ad una legge.

La legge antica attualmente in vigore, mite e temperata sotto il Governo assoluto, diventa ingiusta, severa, inesorabile sotto il Governo costituzionale.

In diciassette anni, nei quali ho letto come professore nell'Università di Parma, non è mai avvenuto che alcuno dei pochissimi reietti la terza volta si ripresentasse la quarta; e appena ricordo i casi del terzo esame; tanto furono rari.

Nessuna restrizione vi era per la riammissione agli esami.

Qualora l'esempio della menzionata Università fosse unico, non lo citerei con tanta fiducia. Ma è sistema comune, se non erro, alle Università delle altre parti d'Italia e di Francia e d'Inghilterra, che niun ostacolo si frapponga alla ripetizione degli esami, quante volte lo studente sia nel caso di doverli ripetere.

E poichè i casi di riammissione al terzo esame sono rarissimi, come ci mostra l'esperienza, non mi pare che franchi la spesa d'incontrare tanti inconvenienti e di violare un principio fondamentale, per escluderli con una legge. La riammissione non porta che l'incomodo di qualche mezz'ora, di qualche ora di più nel corso di un anno agli esaminatori. Un caso rarissimo non merita di essere il soggetto di una legge positiva ed odiosa.

La legge riguarda al bene generale, *ad id quod plurimum accidit*. Essa non si occupa di uno o due individui, ma dei generi e delle specie. Non comporta la sua dignità dispiegare la sua potenza: *contra folium quod vento raptur*.

Diro finalmente che il giovane rimandato dal secondo, e molto più dal terzo esame, ha già pene abbastanza gravi, e vuol presentarsi al terzo, o al quarto. Egli sostiene una pena pecuniaria nel dover ripetere il deposito della tassa; egli vedesi spregiato dai compagni, come un dappoco; pena non lieve a chi abbia un po' di pudore o d'amor proprio; egli è obbligato a ripetere l'anno scolastico, o a ristudiare il corso delle lezioni per parecchi mesi. Ed è ben grave il rifare più volte la stessa cosa, la stessa carriera; e grave tanto che Napoleone diceva che mal si accomoderebbe a rifarla, quando pur si trattasse della vita: « On refait mal volontier sa carrière, quand même il s'agirait de la vie. »

La pena adunque di una interdizione perpetua dalle professioni e dai pubblici uffici, a cui condurrebbe una legge analoga all'attuale, sarebbe anche sproporzionata, oltre all'essere contraria alla legge fondamentale, e però assurda pur nel sistema delle penalità. Quindi non può ammettersi dal savio legislatore. E il progetto, qual è proposto dal Ministero, e approvato dalla Camera elettiva, vuoi si adottare dal Senato.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Bagnolo.

GIOIA, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dell'istruzione pubblica.

GIOIA, ministro dell'istruzione pubblica. L'egregio signor professore Giulio ha rivelato un fatto, il quale, è forza dirlo, accresce in me il desiderio di veder accolto dal Senato il progetto governativo.

Il professore Giulio ci ha narrato, cosa che io non sapeva, cioè che nei primi suoi esami egli venne rimandato.

Ora supponete, o signori, che alla prova del secondo esame, o per l'attraversarsi di qualche passione giovanile o per il capriccio di un esaminatore, o per un'indisposizione accidentale, egli fosse stato ancora rimandato; non sarebbe forse avvenuta per noi, per la società, per il paese, la perdita di uno degli ingegni più nobili e più distinti che onorano non dirò l'Università, ma il Piemonte e l'Italia?

Veramente sarebbe stato difficile citare fatto più grave e più proprio a difendere la legge di cui si tratta, di quello che ci venne narrato dall'onorevole preopinante. Ma lasciamo questo in disparte.

Nel lungo discorso che egli ci ha con tanta eloquenza tenuto, una sola idea mi apparve degna di risposta e di confutazione, ed è questa; che mediante il ripetersi degli esami

possa la società ricevere nel suo seno delle persone inette, le quali poi, con pubblico danno, si indirizzino o alle scienze legali o alle scienze mediche.

Ma, in nome di Dio, questo stesso pericolo non esiste allo stesso grado, o in grado maggiore, anche nel sistema delle leggi universitarie vigenti?

Allora quando questi professori, i quali sono uomini, come ha detto il professore Giulio, e quindi accessibili a tutti gli umani affetti, vedano davanti a sé un giovane, e sappiano che il respingerlo una seconda volta vuol dire perderlo per sempre, vuol dire condannarlo ad una incapacità perpetua ed insanabile, io domando se non si sentiranno fortissimamente tentati ad ammettere questo giovine abbenchè forse non degno. Certo che sì. Io mi colloco in questa posizione, e confesso che non mi sentirei forte abbastanza per esercitare una tanta severità. Per contro, nel progetto governativo, o questo pericolo non ci è, o volendo pur ammettere che siavi, sarà allora di codesto pericolo, come di quelle quantità che si trovano eguali ne' due membri d'un'equazione, le quali il professore Giulio ci insegna che possono essere impunemente trascurate.

L'istessa obbiezione troviamo nell'una e nell'altra ipotesi: più grave nel sistema antico, meno grave nel presente, o per lo meno uguale in amendue. Dunque se quest'obbiezione è in tutti e due i casi, si può logicamente e si deve trascurarla.

Non posso poi credere che i professori scarseggino tanto di pazienza, che al presentarsi di un individuo, il quale abbiano già esaminato una o due volte, non sappiano far niente di meglio che ammetterlo, quasi per dispetto.

A me pare che, ove sedessi al posto degli esaminatori, e mi venisse innanzi qualcheduno di questi reietti, raddoppierei verso lui di severità, e sarei tanto più tentato di rimandarlo la terza volta e la quarta, in quanto che l'avessi rimandato alla seconda e alla prima, perchè così operando, mi parrebbe di non far altro che confermare il mio stesso giudizio, locchè consuona pure colle regole e colle ispirazioni dell'amor proprio umano, il quale, allorchè abbia pronunciato un giudizio in una data maniera verso un individuo, è tentato di non cambiarlo, se non gli vengono innanzi ragioni ed argomenti irresistibili per farlo. Nè mi è poi credibile che sia per accadere questo tornare degli studenti per tante volte agli esami. In verità, o signori, vi sono dei grandi motivi perchè ciò non accada. Vi ha la spesa che è gravissima, vi ha la vergogna e vi ha infine il tempo non breve e lo studio che bisogna da capo rinnovare. I quali ostacoli sono gravi tanto che impediranno certamente i giovani dal tornare con troppa frequenza al terzo ed al quarto esame.

Un giovine può calcolare sul secondo esame per trascurare i primi studi, ma in nome di Dio, chi è che osi calcolare sul terzo o sul quarto? Bisognerebbe che fosse un demente o un miserabile colui che lasciasse di studiare per la fiducia del terzo o del quarto esame. Un ente ragionevole non può fare assegnamento su cosa piena di tanto pericolo, e spese, e vergogna. È evidente che più facilmente, dopo due, o al più tre prove, si abbandoneranno gli studi.

Desidero poi che il Senato consideri un'altra cosa, ed è questa: che se noi ci attenessimo ora alle leggi antiche universitarie, in apparenza conserveremmo lo stato antico, ma in effetto esso non sarebbe più qual era: si sa che in passato il Re non ometteva quasi mai, dietro una domanda che gli venisse indirizzata, di derogare alla legge e riammetteva i già esclusi.

Adesso che questi rescritti non si possono più fare, la con-

dizione dei giovani sarebbe dunque palesemente aggravata. Il sistema antico sarebbe dunque solo in apparenza serbato, ma in sostanza, per le mutate condizioni della nostra vita civile, si aggraverebbe immensamente. Io conchiudo pertanto che non appare alcuna ragione sufficiente per insistere in quelle pratiche. Conchiudo che non si debba violare la libertà, la quale ad ogni individuo appartiene, di fare qualunque atto il quale non torni ad offesa delle persone o della società; e che la legge, quale è pro posta dal Governo, possa meritare, o signori, la vostra approvazione.

DI BAGNOLO. Domanda il signor ministro qual danno farebbe alla società il permettere gli esami indefiniti. Io mi permetterò di dire che il danno alla società sarebbe gravissimo, poichè a che tende questa legge? Dessa tende a non altro che a creare mediocrità; giacchè è impossibile supporre che un giovane, il quale mal riesce in due esami, non manchi o di capacità o di buon volere. Ne viene dunque per indubitata conseguenza, che sia per l'una o per l'altra causa questo giovane non sarà mai che un mediocre scienziato. Signori, giovarono alla scienza ed alle lettere le capacità rare e superiori, e non le giovarono mai, e non vi gioveranno quei mediocerrimi ingegni che in ogni angolo della terra sorsero, e più sorgono ai nostri tempi per ogni dove; no, o signori, questi sono anzi il flagello delle scienze e delle lettere, e di più della società, ed il peggior male che si possa fare da un corpo insegnante, ed al quale vorrei che voi, signori, con tutto il vigore dell'animo vi opponeste, è quello a cui andiamo certamente incontro, cioè di creare un'ignoranza letterata.

A quanto poi disse il senatore Maestri, è risposto dal progetto del Senato centrale, poichè è fatta facoltà pel terzo esame di appellarsi; la legge dunque non verrebbe più severa nel Governo libero di quanto il fosse nell'assoluto.

PRESIDENTE. Avvi ancora qualche senatore il quale desideri prendere la parola sulla questione generale?

JACQUEMOUD. Je demande la parole.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Jacquemoud.

JACQUEMOUD. Messieurs, les puissantes considérations qui ont été si sagement développées par monsieur le ministre de l'instruction publique et par d'autres honorables orateurs pour appuyer ce projet de loi, me paraissent avoir réfuté victorieusement les objections de ses éloquentes adversaires. Je ne puis croire que la société soit intéressée à fermer irrévocablement l'accès des grades universitaires aux jeunes gens qui ont échoué deux fois dans leurs examens, car la société est garantie par la conscience des examinateurs.

La vocation des candidats, les chances de réussite qu'ils croient avoir en recommençant de nouvelles études et de nouvelles épreuves, les pertes de temps et les sacrifices pécuniaires qui en sont la conséquence pour eux et pour leurs familles, appartiennent à la catégorie des intérêts privés que l'Etat n'a pas mission de réglementer. Les orateurs qui m'ont précédé ayant épuisé la matière, je me serais abstenu de prendre la parole, s'il ne restait encore à prononcer entre le projet ministériel et celui du bureau central. Au point de vue pratique, cette différence me semble plus apparente que réelle, car ces deux projets sont parfaitement d'accord pour les examens des écoles secondaires, et le bureau central admet un troisième examen pour les grades universitaires. Si le principe admis pour les écoles secondaires est juste, pourquoi cessera-t-il de l'être, lorsqu'il s'agit des écoles universitaires? Il est même beaucoup moins à craindre qu'on veuille abuser de l'autorisation pour les examens universitaires que pour ceux des écoles secondaires, et puisque le bureau cen-

tral permet le troisième examen, il autorise précisément celui qui pourra avoir lieu le plus fréquemment, car il est fort douteux que le cas du quatrième examen se présente. C'est un cas tout-à-fait exceptionnel et qui sera, tout au moins, extrêmement rare. Or, il ne convient pas de porter atteinte à un principe et de modifier une loi déjà votée par la Chambre élective, uniquement pour prévoir un cas qui sera très-rare, un cas vraiment exceptionnel et qui se présentera peut-être une fois chaque dix ans.

On ne manquera pas d'objecter que le projet du bureau central a imposé des conditions spéciales pour l'admission au troisième examen, c'est-à-dire, l'avis favorable des professeurs, appuyé des conclusions conformes du Conseil universitaire, couronné de la permission ministérielle. En d'autres termes; l'autorisation qui émanait autrefois du Roi sera remplacée par l'autorisation ministérielle.

Un tel circuit ouvrira la carrière aux sollicitations et obligera les candidats à employer à des visites et à des démarches le temps qu'ils auraient consacré à l'étude. Je considère d'ailleurs, qu'il est dangereux de demander d'avance l'avis favorable des professeurs et d'y ajouter le luxe d'une autorisation aussi solennelle que celle qui émanera du ministre après avoir consulté l'opinion du Conseil universitaire. C'est gêner la liberté et l'indépendance des examinateurs. Je veux, au contraire, qu'il puissent être rigoureux et renvoyer le candidat, s'il ne subit pas d'une manière satisfaisante le nouvel examen.

Dans le système du bureau central, il serait difficile que les professeurs ne fussent pas moralement influencés par les certificats favorables qu'ils auraient eux-mêmes délivrés d'avance, et qu'ils pussent refuser leurs boules blanches au candidat admis au troisième examen sur leur propre recommandation.

Je demanderai enfin sur quels éléments pourraient être basés les certificats favorables des professeurs et l'avis du Conseil universitaire, si l'on n'a pas fait subir un examen préparatoire à l'élève. La question serait donc compliquée par des formalités inutiles, dépourvues de garanties et quelque fois même, dangereuses pour la sincérité de l'examen. Par ces motifs je vote pour le projet ministériel préférablement à celui du bureau central.

ALFIERI. Io, contrario in massima all'adozione del progetto presentato dall'onorevole signor ministro dell'istruzione pubblica, aderisco alle ragioni, che a mio avviso sono luminosamente esposte dall'onorevole nostro collega, il senatore Giulio.

Solo ho creduto dover rispondere a due osservazioni dell'onorevole ministro: la prima si è quella che si riferisce alla differenza che verrebbe a risultare secondo qualche apparenza, tra lo stato passato e lo stato presente, quantunque non si facesse che conservare la legge anteriore.

Prima di tutto osserverò all'onorevole signor ministro, non essere esatto il dire che in ogni caso sempre si ammettessero questo richiamo fatto dagli studenti rimandati in secondo esame. Io credo potèr asserire che, anche prima che io fossi ministro, si andava assai a rilento nell'accordare simili licenze; posso aggiungere poi che, quando io fui chiamato a reggere le cose dell'istruzione pubblica, usai costantemente la massima severità; e se fossi sicuro dell'aiuto della mia memoria, direi che, tranne ne' primissimi tempi in cui entrai in ufficio (dove essendo stato chiamato così improvvisamente non aveva perfetta cognizione dei regolamenti universitari, e del senso in cui andavano interpretati), tranne, dico, quei primissimi momenti, io non credo che, sulla mia

proposta, il Re abbia accordato esenzione dalle leggi universitarie.

Aggiungerò a questo riguardo un altro riflesso che contrappongo a ciò che fu detto dall'onorevole senatore Maestri, sulla severità maggiore che risulterebbe da questa cessazione della facoltà che era nel Re di redimere dalla pena in cui si era incorso per essere stato rimandato in un secondo esame. La riflessione che intendo fare, si è questa, cioè che tal facoltà nel Re era generale, facoltà che io non credo debba considerarsi come un gran danno se è cessata in un punto, dappoiché non si considera come un gran danno l'esser essa cessata in tutti gli altri.

Si crede che l'arbitrario non sia cosa lodevole in materia di Governo, e questo era un arbitrario, quantunque non sia sempre stato quale ha creduto fosse il signor ministro.

Pure questo potere, come tutti i poteri discrezionali, andava a beneficio, più o meno ragionevolmente, di alcuni individui, secondo le rappresentanze che venivano date. Io credo adunque che non si possa lamentare gran fatto se in ciò, come in ogni altra parte del Governo, questa facoltà discrezionale sia cessata; altrimenti si andrebbe direttamente contro il sistema di Governo sotto il quale abbiamo la fortuna di vivere.

In un altro punto ancora io credo dover rispondere a ciò che è stato osservato dall'onorevole e dotto signor ministro, ed è alla ragione che egli ha creduto trovare per mantenere il suo assunto, nell'esempio di estere Università. Di queste estere Università, io credo, alcune bisogna detrarre, perchè colà gli studenti sono in condizione diversa dalla nostra. In esse gli studenti non entrano che verso i 20 anni, e perciò ragion vuole che vi sieno regole diverse da quelle in cui gli studenti entrano all'età di 14. Io credo che in questo caso la cosa si giustifichi di per sé; ma vi sono effettivamente Università stabilite in condizioni più analoghe alle nostre, e nelle quali vigeva la legge che ha finora regolato l'esito degli esami tra noi.

Relativamente a ciò che si pratica in Francia, non sarò il primo ad accennare quanto da autorevolissime persone e peritissime delle cose universitarie fu detto, cioè del danno che risultava da un tale stato di cose: verrò dunque, lasciando l'esempio di Francia e l'esempio dell'Università di Torino, e parlerò delle altre.

Io credo che i miei colleghi sieno persuasi del rispetto che porto agli studi delle altre città d'Italia, e sicuramente io non voglio detrarre per nulla al merito dei professori che ivi insegnano e dei reggitori che ivi amministrano. Quello che mi permetterà di dire, e la mia osservazione potrà essere confermata da molti dottissimi professori che per fortuna seggono in questo Recinto, si è che, per quanto illustri e dotti sieno i professori che insegnano nelle varie Università italiane, degli studenti che vanno a ricevere l'istruzione in esse (e sono molti, perchè alcuni vi sono attirati per ragione d'interesse, come quelli delle riviere di Genova e di Genova stessa che vanno a Pisa, invitativi inoltre dall'esistenza del collegio Puleano, altri vanno a Pavia per vicinanza ed antiche consuetudini), i sette decimi, dico, di questi studenti vengono da queste Università incapaci di sostenere gli esami quali si danno nell'Università di Torino; e di ciò invoco la testimonianza di tutti i professori che sono qui presenti.

Mi si dirà: ma questo risultato lo volete unicamente attribuire a queste sole leggi cui vanno sottoposti gli esami nella nostra Università? Io non spingo l'argomento fino a questo segno, ma credo che anche questo vi abbia la sua parte; poiché, come diceva prima, non sono i professori illustri e dotti

TORNATA DEL 25 APRILE 1851

che manchino a quelle Università, non è sicuramente nè la vivacità, nè la vigoria d'animo che manchi agli studenti. Viene dunque da altra causa il difetto che conduce a tale risultato, che, non in tutto assolutamente, ma in parte attribuisco anche alla differenza di legislazione.

Io non andrò più oltre, poichè mi rimetto pienamente alle ragioni già esposte dal nostro onorevole collega, attenendomi ad esse nell'adottare la legge.

PRESIDENTE. Il relatore dell'ufficio ha chiesta la parola per ragionare sopra le osservazioni finora fatte; vi ha anche qualche senatore il quale ha mostrato desiderio di avere la

parola sulla discussione generale; altronde mi si annunziano emendamenti, i quali modificerebbero la legge in un senso affatto diverso da quello in cui ha creduto doverlo modificare l'ufficio centrale.

Ciò mi dimostra che la discussione di questa legge non può procedere speditamente; io dunque prescindo dall'invitare il Senato a chiudere la discussione generale, e credo interpretare l'intenzione della Camera aggiornando il seguito della discussione.

Domani perciò alle ore 2 sarà continuata la discussione.

La seduta è sciolta alle ore 8.